

**CASISTICA DELLE OPERE ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO ASSESSORIALE 30 MARZO 2007 DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE**

- normali pratiche agronomiche su terreni già coltivati, che non comportano il dissodamento dei prati naturali e dei prati pascoli, né la riduzione di superficie boscata;
- manutenzione ordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente;
- manutenzione straordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente, purché non comporti cambio di destinazione d'uso e sempre che l'area di cantiere non interessi habitat prioritari o di interesse comunitario;
- manutenzione delle strade e piste forestali transitabili, mediante l'eliminazione della vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza complessiva (compreso le cunette in terra) comunque non superiore a tre metri e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché gli interventi relativi agli eventuali ampliamenti e le relative aree di cantiere non interessino habitat prioritari o di interesse comunitario e non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse comunitario;
- manutenzione dei sentieri per trekking e dei percorsi naturalistici esistenti (sentieri con larghezza massima di 2 mt e non percorribili con alcun mezzo meccanico a motore);
- realizzazione di condotte sotterranee su sedime coincidente con strade carrabili e piste forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada o della pista, e sempre che tali interventi non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria;
- ripulitura di scarpate stradali ai fini antincendio;
- piccoli movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessino habitat prioritari o di interesse comunitario;
- piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e con la risemina mediante l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona, sempre che i lavori non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse comunitaria e purché non interessino habitat prioritari o di interesse comunitario.
- i cambi di destinazione d'uso di immobili (compresi i recuperi abitativi) che non comportino in alcun modo la realizzazione di opere che interessino le aree esterne, e qualora le nuove destinazioni (commerciali, direzionali, turistiche, culturali e di svago) siano compatibili e subordinate alle esigenze della residenza, quindi, non costituiscano sedi di attività "rumorose, nocive e moleste";
- gli interventi di manutenzione ordinaria;

- la realizzazione di quelle tettoie, verande (e la loro chiusura), pergolati e giardini d'inverno ovunque ubicati, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti e la loro realizzazione non comporti consumo di suolo naturale;
- il rifacimento di sottotetti esistenti e/o la modifica di quelli già autorizzati che presentino un lieve aumento di altezza sia al colmo che all'imposta ovvero un diverso posizionamento, purché, con la loro realizzazione, non si determini un'altezza del fabbricato superiore a quella degli edifici immediatamente circostanti;
- i muri di sostegno di pendii e scarpate già esistenti, di cui si prevedono solo le opere di loro contenimento strutturale, muri di gelosia, muri di recinzione e recinzioni in genere, purché di altezza non superiore a m. 2,00;
- la riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e terrazzi, posa di pavimentazioni esterne, tende da sole, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze, ornamenti, o nuova realizzazione degli stessi, sempreché non si consumi suolo naturale;
- la realizzazione o lo spostamento di logge incassate, gazebi, balconi, aggetti comunque denominati, scale di sicurezza, locali tecnici con struttura precaria, arredi fissi ovunque ubicati, il tutto purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti e la loro realizzazione non comporti consumo di suolo naturale;
- la modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, ascensori, ecc., posti all'interno dell'unità immobiliare, ovvero, all'esterno della stessa solo nel caso le opere non comportino consumo di suolo naturale;
- il rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), posti all'interno dell'unità immobiliare;
- il rinnovo, consolidamento, sostituzione e anche nuova realizzazione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio: soppalchi, solai, travi, pilastri, murature portanti, cappotto termico,... ecc.);
- la modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq;
- Ripristino dell'unità immobiliare o dell'edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso l'eliminazione di elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..